

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO”

PR04_MOBILITA' STUDENTESCA INDIVIDUALE

Data: 28/01/2022

PROTOCOLLO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE

La mobilità studentesca costituisce nel nostro istituto un fenomeno in progressivo aumento: i giovani sono sempre più interessati ad acquisire e rafforzare le competenze che il contesto globale richiede. La spinta a conoscere altre realtà per arricchire il proprio bagaglio di studi e di esperienze risulta evidente: il fenomeno di alunni che studiano in altri Paesi ha assunto la consistenza di un flusso continuo e rilevante.

Partire per un periodo di studio all'estero è una forte esperienza di formazione interculturale. Il soggiorno di studio in un altro paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono e studiano in un'altra parte del mondo rappresentano un'esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza. Si tratta, inoltre, di un'esperienza altamente formativa per la crescita personale dello studente, che deve imparare ad organizzarsi, prendere decisioni e agire senza contare sull'aiuto della famiglia, dei suoi docenti, degli amici, trovandosi in un contesto completamente nuovo al quale deve adattarsi, sviluppando positive relazioni interpersonali e comunicando con gli altri. Si tratta pertanto di un'esperienza che favorisce enormemente lo sviluppo di competenze, ed è in quest'ottica che il percorso all'estero va valutato e valorizzato, aiutando lo studente a riconoscere il valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, e integrarle come competenze utili per la vita, anziché sottovalutarle. Le competenze interculturali acquisite durante l'esperienza all'estero (capacità di relativizzare le culture, di avere fiducia nelle proprie qualità, di sviluppare responsabilità e autonomia per il proprio progetto di vita e pensiero critico e creativo) sono coerenti con molte delle competenze chiave stabilite dall'UE e con tutte le competenze di cittadinanza.

D'altra parte il fenomeno della mobilità studentesca evidenzia alcune criticità che riguardano, in particolare, le modalità del riconoscimento dei vari percorsi formativi effettuati in scuole straniere ai fini dell'ammissione alle classi successive.

La **Nota Ministeriale Prot.843 del 10 aprile 2013** invita gli istituti a “mettere a sistema le esperienze di mobilità studentesca internazionale” attraverso specifiche azioni come l'inserimento nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa delle modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale; la regolamentazione di procedure relative alle attività per assicurare trasparenza e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto; la valorizzazione delle esperienze di scambi o di accoglienza di alunni stranieri all'interno delle classi e della scuola ai fini di una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche; l'individuazione di figure dedicate (referente/dipartimento per gli scambi,

tutor).

Normativa di riferimento

L'esperienza di un anno scolastico all'estero è dunque incoraggiata dal MIUR per il suo valore altamente formativo. A seguire un compendio delle più rilevanti Normative in materia del riconoscimento dell'anno scolastico all'estero, in ordine di pubblicazione da quella più recente.

- ☐ Il testo più recente è la **Nota sulla mobilità individuale (Nota Prot. 843 del 10 aprile del 2013)** indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici regionali e che raccoglie le linee di indirizzo per la mobilità internazionale e individuale degli studenti. Esso costituisce la base del presente documento a cui si allega come appendice in forma integrale (appendice 1 al presente documento).
- ☐ **Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011, Dipartimento per l'Istruzione - DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica, Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero** (appendice 2 del presente documento). Chiarisce che i partecipanti a programmi di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza, in quanto questa si riferisce a titoli di studio finali conseguiti in scuole estere (titolo II). Da segnalare il titolo V che "Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.
- ☐ La **Circolare Ministeriale n. 236 dell'8 ottobre 1999** riguarda nello specifico la mobilità studentesca internazionale e gli esami di Stato.
- ☐ Il Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34 individua tra le tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi quelle acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale.
- ☐ **Circolare Ministeriale n. 181 del 17 marzo 1997** (appendice 3 al presente documento) concerne soggiorni di studio all'estero degli alunni italiani delle scuole secondarie di secondo grado. In base a questa circolare le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola

straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato dell'eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e l'arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva, detta circolare invita le istituzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto della normativa del settore, tale tipologia educativa.

- ☐ La normativa base del MIUR in materia di mobilità studentesca si trova già inserita in termini generali nel **Testo Unico della Scuola (art. 192 del Decreto Legge 297 del 1994)**, al cui art. 192 comma 3 si legge che “il consiglio di classe puo' consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano”.

Tenendo presente la normativa sopra citata, l'Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio” riconosce la grande valenza formativa delle esperienze di studio all'estero e raccomanda ai consigli di classe di favorirle e sostenerle in considerazione del loro valore culturale ed umano sia per gli alunni che le vivono sia per l'evoluzione della scuola in direzione della internazionalizzazione. A questo scopo vengono elaborate le seguenti linee guida.

Linee guida per la mobilità internazionale individuale in uscita di durata annuale

Occorre premettere che appare opportuno riservare al quarto anno di frequenza liceale questo tipo di esperienze. Trattandosi infatti della conclusione del secondo biennio degli studi secondari superiori, si ritiene che normalmente i ragazzi abbiano acquisito il grado di maturità necessario per affrontare con serietà tali opportunità. Gli studenti che intendono trascorrere un periodo di studio all'estero devono iscriversi regolarmente alla classe che non frequenteranno in Italia.

Nel corso del terzo anno di frequenza quindi, a seguito della manifestazione di interesse della famiglia e dello studente a partecipare ad un programma di mobilità individuale internazionale (all.1), si sollecita il consiglio di classe a valutare l'opportunità o meno di affrontare la mobilità studentesca in periodo scolastico e ad esprimere una propria valutazione orientativa in merito (all.2).

A seguito della conferma della partecipazione dello studente ad un progetto di mobilità

internazionale (all. 3) e della relativa presa d'atto del Dirigente scolastico, il Consiglio di classe individua un docente tutor scelto al suo interno, o può affidare tale compito al Coordinatore di classe. Viene quindi elaborato un patto di corresponsabilità (all. 4) in cui il tutor, con la collaborazione di tutti i docenti del Consiglio, fornisce allo studente e alla famiglia indicazioni sui contenuti disciplinari irrinunciabili per l'ammissione alla classe successiva e le modalità per la riammissione a scuola dello studente. Questo *learning agreement* sarà sottoscritto dal consiglio di classe in seduta di maggio alla presenza dello studente e della famiglia.

Durante il periodo del soggiorno all'estero dello studente, attraverso il rapporto con il docente tutor, è opportuno che venga svolto un monitoraggio a distanza del percorso e vengano fissate scadenze per l'aggiornamento delle informazioni. Tutto questo è finalizzato a un più facile reinserimento nell'istituto italiano, consentendo tuttavia allo studente di vivere l'esperienza di "full immersion" nella realtà dell'istituto straniero.

Al termine degli studi all'estero, lo studente consegna in Segreteria la documentazione ufficiale relativa al percorso effettuato all'estero e alle valutazioni riportate nelle discipline seguite nella scuola ospitante. In particolare si richiedono i programmi svolti all'estero e le valutazioni conseguite. La segreteria fornisce copia della documentazione al tutor che la condivide con i docenti del consiglio di classe.

Occorre fare presente che la Nota MIUR 843/2013 prevede traduzione e legalizzazione dei documenti solo nel caso lo studente all'estero acquisisca **un titolo di studio**: "A riguardo si ritiene opportuno suggerire allo studente che ha conseguito un titolo di studio nell'istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la "dichiarazione di valore" del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013". Si sottolinea infatti che "è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo".

All'inizio di settembre lo studente incontra una commissione nominata dal tutor e dal Cdc per discutere dell'esperienza vissuta all'estero con il supporto eventuale di prodotti multimediali, e valutare con una prova integrativa i contenuti irrinunciabili di apprendimento previsti nel contratto formativo. Occorre tenere presente che non sarà opportuno richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Detta prova riguarderà le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero. Il Consiglio di classe competente, quindi, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato della prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Occorre sottolineare che la nota ministeriale 843/2013 **esclude in ogni caso che la scuola possa sottoporre l'alunno ad esami di idoneità che sono previsti dall'ordinamento per altre casistiche.**

Il CdC formula una valutazione globale e attribuisce il credito scolastico relativo al quarto anno (attenendosi sul margine alto della banda di oscillazione prodotto dalla media dei voti) sulla base del monitoraggio effettuato dai docenti durante tutto il periodo di permanenza all'estero, delle valutazioni riportate nelle discipline seguite nella scuola ospitante e degli esiti del colloquio e della prova integrativa svolta all'inizio di settembre.

Il credito formativo sarà attribuito in base alle attività integrative svolte durante l'anno all'estero debitamente documentate, ma sarà opportuno riconoscere come credito formativo anche il valore l'esperienza svolta all'estero in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, nell'ottica di valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all'estero. (in conformità alle raccomandazioni della Nota Miur 843/2013 e secondo quanto previsto dal D.L. 10.02.1999).

Il voto di condotta dovrà tenere in considerazione l'impegno con cui lo studente ha mantenuto i contatti con il tutor e i docenti della classe, la cura con cui ha compilato la documentazione, la serietà con cui ha affrontato l'esperienza e la fase del rientro.

Occorrerà inoltre prevedere, all'inizio dell'anno scolastico e fino alla fine di ottobre del quinto anno secondo modalità e tempi stabiliti in accordo con il docente, eventuali attività (ripasso, lavori di gruppo, studio individuale) per favorire il reinserimento dello studente il recupero e l'acquisizione di quei contenuti irrinunciabili contenuti nel patto formativo, propedeutici al prosieguo degli studi del quinto anno. La verifica della padronanza di tali contenuti è unicamente funzionale al positivo reinserimento in classe. Non può dar luogo a valutazioni da imputare all'anno in corso. La valutazione finale dell'anno in corso dovrà basarsi esclusivamente su argomenti trattati nel corso dell'anno stesso da parte dell'intera classe.

Linee guida per la mobilità internazionale individuale in uscita di durata trimestrale o semestrale

PRIMA DELLA PARTENZA: si segue la stessa procedura dell'esperienza annuale

DURANTE IL SOGGIORNO ALL'ESTERO: si segue la stessa procedura dell'esperienza annuale

REINSERIMENTO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA: entro le prime tre o quattro settimane dal rientro il CdC sottopone lo studente ad un colloquio esplorativo ed a successive verifiche di recupero

dei curricula disciplinari non svolti all'estero, finalizzate all'acquisizione dei contenuti irrinunciabili per il prosieguo della classe.

Mobilità internazionale e PCTO

Ai sensi della nota MIUR 28/3/2017 in materia di Alternanza Scuola Lavoro per gli studenti che svolgono esperienze di studio all'estero si prende atto che lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, il contatto con la cultura e le tradizioni di un Paese straniero, l'esigenza di adattarsi agli stili di vita di una nuova famiglia e di una diversa nazione nonché ad un nuovo sistema scolastico, portano a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste dal mercato del lavoro. L'acquisizione di tali competenze trasversali viene dettagliata in sede di colloquio di reiserimento contestualmente al riconoscimento di 90 ore di PCTO in caso di mobilità annuale e 50 in caso di mobilità semestrale.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA MOBILITÀ IN USCITA

AZIONE	TEMPISTICA	RESPONSABILE DELL'AZIONE
Manifestazione di interesse della famiglia e dello studente a partecipare ad un programma di mobilità individuale internazionale (all.1)	Durante il terzo anno di studi (entro il primo quadrimestre)	Studente e famiglia
Valutazione orientativa del consiglio di classe (all.2)	Durante il terzo anno di studi (in sede di scrutinio del primo quadrimestre)	Il consiglio di classe
Conferma della partecipazione dello studente ad un progetto di mobilità internazionale (all. 3) e presa d'atto del D. S.	Durante il terzo anno di studi	Studente e famiglia D.S.
Individuazione del docente tutor Elaborazione e sottoscrizione del patto di corresponsabilità (all. 4)	Durante il terzo anno di studi (in sede di consiglio di classe di maggio e alla presenza dei genitori e dello studente)	Consiglio di Classe Coordinatore di classe
Monitoraggio e aggiornamento delle informazioni	Durante il periodo di permanenza all'estero	Studente Tutor
Consegna in Segreteria della documentazione ufficiale: programmi svolti all'estero e valutazioni conseguite. La segreteria fornisce copia della documentazione al tutor che la condivide con i docenti del consiglio di classe.	Al rientro	Studente Tutor Segreteria studenti
Prova integrativa e resoconto dell'esperienza fatta.	Settembre del V anno (mobilità annuale) Nelle prime 3-4 settimane dal rientro (mobilità trimestrale o semestrale)	Studente Consiglio di Classe
Eventuali attività di ripasso e verifica dell'acquisizione di quei contenuti irrinunciabili, propedeutici al prosieguo degli studi del quinto anno	Entro la fine di ottobre del quinto anno (mobilità annuale) Nelle prime 3-4 settimane dal rientro (mobilità trimestrale o semestrale)	Studente Docenti delle discipline coinvolte

Appendici

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

- 1. Nota sulla mobilità individuale (Nota Prot. 843 del 10 aprile del 2013)**
- 2. Comunicazione prot. n. 2787 /R.U./U 20 aprile 2011, Dipartimento per l'Istruzione - DG Ordinamenti Scolastici e Autonomia Scolastica, Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero**
- 3. Circolare Ministeriale n. 181 del 17 marzo 1997**
- 4. Nota MIUR 28/3/2017 in materia di Alternanza Scuola Lavoro**

Allegati

- 1. MOD 8.5b.a_Richiesta partecipazione al Programma Mobilità Studentesca**
- 2. MOD 8.5b.b_Valutazione del C.d.C.**
- 3. MOD 8.5b.c_Conferma partecipazione Programma Mobilità**
- 4. MOD 8.5b.d_Patto di corresponsabilità**
- 5. MOD 8.5b.e_Verbale colloquio reinserimento dalla Mobilità**